



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0120/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3566/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 6 luglio 2026, la seguente

DECISIONE

Procedimento 3566/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società SSD GELBISON ARL avverso il mancato pagamento da parte della società SSD NOCERINA CALCIO 1910 dell'incasso imponibile netto della gara di "Coppa Italia" Nocerina – Gelbison disputata in data 08/10/2025.

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2026 ed in pari data depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la Società SSD GELBISON ARL ha adito l'esponente Tribunale Federale per ottenere il pagamento, da parte della SSD NOCERINA CALCIO 1910, della quota di partecipazione sull'incasso, pari al 50% dell'incasso lordo della biglietteria, dedotti gli oneri fiscali nonché le spese di organizzazione complessivamente quantificate a titolo forfettario nella misura massima del 10% dell'incasso netto, della gara di "Coppa Italia" disputatasi il giorno 8 ottobre 2025 tra la SSD Nocerina Calcio 1910 e la SSD Gelbison ARL.

Invocando il Regolamento della Coppa Italia Dilettanti Serie D stagione sportiva 2025/2026 pubblicato sul CU n. 1/C.L. del 04.08.2025, e segnatamente il dettato dell'art. 6, la società ricorrente, depositato il Modello C1 riportante il resoconto ripartizione incassi, come pure la fattura n. IE/3/2025 del 10.10.2025 per complessivi € 2.620,18 (IVA compresa) ha quindi richiamato la pec di messa in mora del 10.04.2026, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Federale Nazione Sezione Vertenze



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Economiche ogni contraria istanza disattesa o reietta: - accertare e dichiarare che la quota di incasso imponibile netto della gara Nocerina – Gelbison è pari ad € 4.772,65 e per l'effetto condannare la SSD NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento nei confronti della SSD GELBISON ARL della quota di incasso del 50% (detratte le spese a forfait), pari ad € 2.620,18 (IVA compresa) ovvero a quella somma maggiore e /o minore accertata in corso di causa oltre interessi di mora ex art. 5 D.lgs n. 231 del 2002 dalla fattura del 10/10/2026 al saldo.... Con condanna della SSD NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio.”

La SSD NOCERINA CALCIO 1910 non ha presentato controdeduzioni.

All'udienza del 15 giugno 2026 in cui la vertenza è stata chiamata per la trattazione, il Tribunale, rilevato che la documentazione prodotta e relativa alle presenze degli spettatori non risultava firmata dalle parti e peraltro risultava di dubbia provenienza, ha ordinato alla parte ricorrente di depositare entro la data del 30 giugno 2026 documentazione ufficiale relativa alle presenze degli spettatori per la gara oggetto del giudizio, rinviando la trattazione all'udienza del 6 luglio 2026.

Con memoria depositata in data 26 giugno 2026 la società ricorrente ha allegato agli atti la documentazione trasmessa in data 17.06.2026 dal Dipartimento Interregionale – Organizzazione gare Campionato di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti e segnatamente il Modello C1X depositato dalla Nocerina e sostanzialmente coincidente con il documento prodotto dalla ricorrente.

La vertenza, richiamata per la trattazione all'udienza del 6 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, è stata quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Dalla documentazione proveniente dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti si evince che i biglietti emessi per la gara di “Coppa Italia” disputatasi l'8 ottobre 2025 presso lo Stadio Francesco D'Assisi su organizzazione della Nocerina Calcio 1910 ammontavano ad 803; che l'incasso lordo è stato di € 5.252,00; che gli oneri fiscali sono ammontati ad € 479,35; che pertanto l'importo netto è pari ad € 4.772,65, da cui vanno detratte le spese forfetarie del 10%, con l'effetto che l'incasso netto da suddividere tra le due società ammonta ad € 4.295,38.

Considerato che la quota di spettanza di ciascuna società è pari al 50% dell'incasso netto come sopra indicato, ne consegue che la SSD GELBISON ARL ha diritto a percepire la somma di € 2.147,69, oltre IVA, come da fattura emessa per il complessivo importo di € 2.620,18, IVA compresa.

Và, pertanto, accolta la domanda di condanna al pagamento della suddetta somma così come formulata nelle conclusioni del ricorso, compresi gli interessi legali dalla data dell'incontro al soddisfo, nonché la refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo a fronte del sollecito di pagamento inoltrato alla debitrice e rimasto privo di riscontro, il tutto tenuto conto anche del contegno della SSD NOCERINA CALCIO 1910 che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e nulla controdedurre.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche accoglie il ricorso della SSD GELBISON ARL e per l'effetto dichiara la SSD NOCERINA CALCIO 1910 tenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 2.620,18 a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso della gara di “Coppa Italia” disputatasi il giorno 8 ottobre 2025 tra la SSD Nocerina Calcio 1910 e la SSD Gelbison ARL, oltre agli interessi legali dalla data dell'incontro al soddisfo. Liquidando le spese di lite in favore della società ricorrente in Euro 500,00, oltre accessori, ponendole a carico della SSD NOCERINA CALCIO 1910.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai